

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e sede

stituita un'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, dell'art Art.90 della legge 289/2002 e del Dlgs 3 2017, n. 117 denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica APS La Nuova Circe", in sigla uova Circe - ASD-APS", qui di seguito detta Associazione.

Associazione ha sede legale in Latina in S.S. Pontinia 148 km. 80 direzione NORD Borgo San Michele, comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata le legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

Articolo 2 – Scopo

Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno e distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve nque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri onenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento duale del rapporto associativo.

eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività iative volte al perseguimento degli scopi sociali.

Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del to legislativo 117/2017 quindi la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, rali e sportive dilettantistiche in generale, comprese le attività didattiche; l'organizzazione di tive culturali di interesse sociale nell'area delle attività sociali educative in genere.

le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della izzazione nazionale di appartenenza.

Associazione si adopererà per:

- la promozione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e delle relative attività didattiche; l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, ed amatoriali;
- la promozione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche con valenza di promozione alla tutela della salute pubblica, dell'inclusione e della maturazione personale e sociale e delle relative attività didattiche; l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, ed amatoriali al fine di diffondere i valori della promozione sociale nelle sue forme più ampie attraverso l'attività motoria e sportiva;
- la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione a gare e manifestazioni nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive, sociali e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
- l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche



- l'organizzazione e la promozione di convegni, viaggi sociali, intrattenimenti e spettacoli nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, sociale e culturale in genere nonché attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza;
- organizzazione di attività di raccolta fondi.

Per raggiungere tali scopi l'Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti ed ai regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.

L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli EPS nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Soci diritti e doveri

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono i medesimi di quelli degli ordinari;
- soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere, entro sessanta giorni, essere rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea.

La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera presidenziale e la relativa iscrizione nel libro soci.

Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee.

L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata

L'adesione all'Associazione comporta:

- la piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e dei corrispettivi specifici per le varie attività e servizi ricevuti;
- l'obbligo di mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- mancato pagamento della quota associativa e/o dei corrispettivi specifici o contributi straordinari richiesti;
- mancata ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti;
- quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- per comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato.

E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare.

Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

Organi sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo
- d) l'Organo di Controllo (eventuale)



Articolo 5 – Assemblea generale dei soci

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna di raccomandata a mano o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



- l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma:
- L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;
- deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 6 – Presidente

Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.

Sono compiti del presidente:

- sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
- convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea;
- convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.

In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.

In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato.

In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

Articolo 7 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da tre a cinque membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Il Vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione



incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle
zioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Nell'adempimento
sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.

siglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia
richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

In ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in
e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il tema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di
mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a
maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

Non possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che
siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive
amatoriali nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione
Statale o della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata e non abbiano riportato
condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni
ad un organismo riconosciuto dal Coni a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente
superiori ad un anno.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi
ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di
tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

I compiti del consiglio direttivo:

- ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente;
- redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e
convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum previsti dal presente statuto;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del
Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117.

Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto.

In caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più
consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti
alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti.

I soci eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

In caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti,
le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che
avrà luogo nella prima assemblea utile successiva.

arsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea
ria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

lla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria
ministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 8 – Organo di Controllo

mblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni
nute nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117
nina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

Articolo 9 – Anno sociale

sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Articolo 10 - Bilancio o rendiconto annuale

ncio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato
semblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la
essiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

ncio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
to la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di
i ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

ciazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto
ativo 3 Luglio 2017 n. 117.

si dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono
cipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

Articolo 11 – Patrimonio sociale

imonio sociale è costituito da:

- quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati;
- quote specifiche per attività commerciali versate da soggetti terzi;
- proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, in conformità all'art. 6 del
Dlgs 117/17;
- contributi pubblici e privati;
- lasciti e donazioni;
- proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
- dai beni di proprietà dell'associazione;
- attività di raccolta fondi svolta in conformità all'art. 7 del Dlgs 117/17

Articolo 12 – Clausola compromissoria

Le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti, il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di competenza per territorio.

Chi vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

Il lodo si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima urgenza, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Articolo 13 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3, titolo I, del presente statuto, è deliberato dalla assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, in mancanza di diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la deliberazione dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Norma di rinvio

Se non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti in forma di regolamento direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile e le disposizioni di legge in materia.

CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL 20/12/21

soci fondatori

Elisabetta Elotario

Il Duce

Dice

[Signature]

[Signature]